ACCORDO QUADRO TERRITORIALE

PER LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA'DELLA

PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E PER I SERVIZI DI WELFARE

In Trento in data venerdì 7 dicembre 2018, presso la sede di Confcommercio – Imprese per l'Italia Trentino, Unione delle Imprese, delle Attività Professionali, del Lavoro Autonomo della provincia di Trento in via Solteri n. 78

TRA

Confcommercio – Imprese per l'Italia Trentino, Unione delle Imprese, delle Attività Professionali, del Lavoro Autonomo della provincia di Trento, rappresentata dal Presidente Giovanni Bort e dal Vice Presidente Marco Fontanari,

Le Organizzazioni Sindacali Provinciali:

FILCAMS C.G.I.L. del Trentino rappresentata dal Segretario Generale Roland Caramelle e dal Coordinatore TAA Maurizio Surian,

FISASCAT C.I.S.L. del Trentino rappresentata dal Segretario Generale Lamberto Avanzo,

U.I.L.TuCS del Trentino Alto-Adige Südtirol rappresentata dal Segretario Generale Walter Largher.

Visti:

a. La legge 28 dicembre 2015, n.208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (di seguito Legge di Stabilità 2016) come modificata dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017- 2019, art.1 commi 160-162";

b. l'art.1, comma 182, della Legge di Stabilità 2016, il quale prevede, in base

alle modifiche sopra indicate che, salva espressa rinuncia scritta dal lavoratore, sono soggetti ad un'imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa;

c. l'art.1, comma 186, della legge di Stabilità 2016, il quale prevede che, in base alle modifiche sopra indicate, le sopraindicate disposizioni trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, all'anno precedente a quello di percezione, a euro 80.000;

d. il Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che disciplina le modalità applicative delle disposizioni contenute nell'art.1, commi 182-190, della legge di Stabilità 2016;

e. la circolare dell'Agenzia delle Entrate redatta d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 giugno 2016, n.28/E "Premi di risultato e welfare aziendale – art.1, commi 182-190, Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016)";

f. l'art.1, comma 187, della Legge di Stabilità 2016, il quale prevede che ai fini dell'applicazione della tassazione agevolata, le somme e i valori devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'art.51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n.81;

g. l'art.51, del Decreto Legislativo 81/2015, il quale prevede che per i contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali: ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;

h. l'Accordo Interconfederale sulla rappresentanza sottoscritto fra Confcommercio e CGIL, CISL e UIL il 26 novembre 2015, il quale prevede che: "....ferma restando la necessità di determinare criteri di misurazione della rappresentatività delle Associazioni dei datori di lavoro, Confcommercio e CGIL, CISL, UIL, e le categorie loro aderenti, si riconoscono reciprocamente, nell'ambito delle imprese dei settori rappresentati e dei loro lavoratori, quali soggetti comparativamente più rappresentativi.";

i. gli articoli 51 e 100 del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n.917 "Testo Unico delle Imposte sui Redditi TUIR";

j. l'art. 55 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, che sostituisce il comma 189 dell'art.1 della legge n.208 del 28 dicembre 2015, in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro;

k. la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 29 marzo 2018: "Premi di risultato e welfare aziendale – art. 1, commi 182-190, legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016), così come modificato dall'art.1, commi 160 – 162, legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017), dall'art.55 decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dall'art.1, commi 28 e 161, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018)";

l. il vigente C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Commercio Terziario e Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL il 30 marzo 2015.

considerata

la complessità dei settori rappresentati dalle Parti stipulanti, caratterizzati da una polverizzazione di imprese di piccole dimensioni e micro imprese

si concorda e stipula quanto segue:

Art.1

Principi generali

Ai fini dell'applicazione della tassazione agevolata delle somme erogate ai sensi della Legge di Stabilità 2016 in base alle modifiche sopra indicate dalla legge 11 dicembre 2016, n.232:"*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (art.1 commi 160-162)*" la regolamentazione sperimentale contenuta nel presente Accordo territoriale, individua gli indicatori di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (criterio di misurabilità), che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi (criterio dell'incrementabilità), rispetto al periodo congruo di seguito definito, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di valori numerici o di altro genere appositamente individuati (criterio di verificabilità).

Art.2

Campo di applicazione

Il presente Accordo Quadro Territoriale è applicabile esclusivamente alle

aziende che fanno riferimento al sistema Confcommercio – Imprese per l'Italia Trentino – in assenza di specifica contrattazione aziendale che applichino e rispettino il C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, sottoscritto da Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS in Roma 30 marzo 2015.

Il presente Accordo trova applicazione nei confronti:

- dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, come sopra individuati, con sede legale nella provincia di Trento, anche se occupati presso unità produttive o operative situate al di fuori della suddetta provincia;
- dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, come sopra individuati, con sede legale in altre province, occupati presso unità produttive situate nella provincia di Trento.

E' precisato tra le parti che quanto contenuto nel presente Accordo ha carattere cedevole rispetto alle intese derivanti dalla specifica contrattazione aziendale.

Articolo 3

Adesione dei datori di lavoro all'Accordo Quadro Territoriale

Le aziende che intendono aderire all'Accordo Quadro Territoriale dovranno, prima dell'inizio del congruo periodo preso a riferimento, dichiarare:

1. la volontà di aderire al presente Accordo Quadro Territoriale;
2. di essere azienda aderente al sistema Confcommercio – Imprese per l'Italia Trentino;
3. di rispettare integralmente il C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS il 30 marzo 2015;

4. il periodo congruo preso a riferimento, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 4;

5. il valore dell'effettivo miglioramento dell'indicatore o degli indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione definiti al successivo articolo 4;

6. il valore dell'effettivo miglioramento dell'indicatore o degli indicatori di cui al precedente punto 5;

7. la previsione del valore medio pro capite del premio relativo al periodo di riferimento di cui al precedente punto 4;

8. la previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi, corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare) di cui al successivo articolo 6;

9. l'eventuale coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Il Modello di adesione e la dichiarazione, rese utilizzando il modello di cui all'allegato 1 che fa parte integrante dell'accordo, dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite PEC a Confcommercio – Imprese per l'Italia Trentino all'indirizzo confcommercio@pec.unione.tn.it, la quale ultima provvederà ad inoltrarla in copia alle organizzazioni sindacali aderenti al presente accordo.

Le aziende daranno comunicazione ai loro dipendenti dell'adesione al presente Accordo Quadro Territoriale, dell'attivazione del sistema premiale e della durata del periodo congruo preso a riferimento. Le aziende aderenti al presente Accordo Quadro hanno facoltà di recesso e/o di modifica dei criteri scelti,

eventuali comunicazioni in tal senso dovranno essere tempestivamente notificate.

Articolo 4

Indicatori e indici di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

Possono essere utilizzati dai datori di lavoro uno o più degli indicatori individuati dalla sezione 6 del modello di monitoraggio, allegato al Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016, ivi compresa la possibilità di adottare ulteriori indicatori ai sensi del punto 20) "Altro", della medesima sezione 6:

INDICATORI

1. Volume della produzione/n. dipendenti
2. Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti
3. MOL/VA di bilancio
4. Indici di soddisfazione del cliente
5. Diminuzione numero riparazioni, rilavorazioni
6. Riduzione degli scarti di lavorazione
7. % di rispetto dei tempi di consegna
8. Rispetto di previsioni di avanzamento lavori
9. Modifiche dell'organizzazione del lavoro
10. Lavoro agile (smart working)
11. Modifiche ai regimi di orario
12. Rapporto costi effettivi/costi previsti
13. Riduzione assenteismo
14. Numero brevetti depositati
15. Riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti

16. Riduzione dei consumi energetici

17. Riduzione numero infortuni

18. Riduzione tempi di attraversamento interni lavorazione

19. Riduzione tempi di commessa

20. Differenze inventariali

21. Altro (indicare)

L'utilizzo dei suddetti indicatori deve determinare un effettivo, verificabile e dimostrabile incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, riferimento ad uno o più degli stessi indicatori sopra elencati, anche con riferimento ai punti 9,10,11.

Il periodo congruo per determinare il raggiungimento di uno dei valori di incremento è riferito ad un arco temporale minimo di quattro mesi raffrontato ad un eguale periodo precedente.

Al termine del periodo congruo di cui al comma precedente i datori di lavoro daranno comunicazione scritta ai lavoratori dei risultati raggiunti. Analoga comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC a Confcommercio - Imprese per l'Italia Trentino all'indirizzo confcommercio@pec.unione.tn.it, la quale ultima provvederà ad inoltrarla in copia alle organizzazioni sindacali aderenti al presente accordo.

Il raggiungimento degli indici di incremento deve essere verificabile attraverso idonea documentazione di confronto quale ad esempio: bilanci depositati, report interni, dati rilevabili dal Libro Unico del Lavoro - LUL, denunce infortunio ecc....

Possono essere oggetto di detassazione anche le somme di cui all'art.3 del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016 (partecipazione agli utili di impresa),

erogate ai sensi dell'art.2102 cod.civ.

Articolo 5

Coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro

Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro si applica quanto indicato nell'art. 55 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 che prevede:

"...1. *All'art. 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 - il comma 189 è sostituito dal seguente: "189. per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188, è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla quota di erogazioni di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici"....*

Le Parti concordano che il coinvolgimento paritetico dei lavoratori potrà realizzarsi attraverso un piano condiviso che stabilisca:

- La costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione;
- Strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie;
- La predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.

Non costituiscono strumenti e modalità idonee alle previsioni del presente articolo i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.

Articolo 6

Opzione welfare

I datori di lavoro, con la comunicazione di adesione al presente Accordo Quadro Territoriale, indicheranno la previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare), previsti dall'art.51 del TUIR, in sostituzione dell'erogazione delle somme di cui all'art.1, comma 182 della Legge di Stabilità 2016, come modificato nelle premesse.

In tale ipotesi i datori di lavoro informeranno i lavoratori di tale opzione e, compatibilmente con l'offerta di servizi esistenti nel territorio, indicheranno i servizi di welfare fruibili.

Si elencano a titolo esemplificativo ma non esaustivo i servizi di welfare applicabili:

- Servizi di educazione ed istruzione riferiti alla prima infanzia, compresi i servizi integrativi di mensa;
- Servizi di educazione ed istruzione, riferiti all'infanzia e all'adolescenza;
- Servizi di educazione ed istruzione, compresa l'iscrizione a scuole di lingue private e l'iscrizione a corsi per l'ottenimento di attestati e/o qualifiche professionali;
- Servizi per la frequenza di ludoteche, centri estivi e invernali;
- Attività di natura ricreativa, inclusa la partecipazione ad eventi, concerti,

rappresentazioni teatrali;

- Fruizione di borse di studio a favore dei familiari;
- Servizi di assistenza sociale, anche domiciliare, ai familiari anziani, disabili ovvero non autosufficienti;
- Ulteriori prestazioni sanitarie integrative rispetto a quelle attualmente previste e disciplinate dalla contrattazione collettiva nazionale;
- Servizi per la salute della persona, compresi i trattamenti termali e trattamenti con Sali e prodotti medicali;
- Servizi per il benessere psico-fisico della persona, ivi incluse le attività di fitness, cardiofitness, attività psicomotorie;
- Altre prestazioni ovvero servizi alla persona previsti dall'art.51 del TUIR;
- Incremento delle prestazioni di previdenza complementare, di natura negoziale, previste dalla contrattazione collettiva nazionale.

I lavoratori che intendono avvalersi di tale facoltà, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'informativa, comunicheranno al proprio datore di lavoro la scelta effettuata e i servizi di welfare che utilizzeranno.

L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di welfare di cui al citato articolo 51 del TUIR potrà avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico (voucher), anche attraverso l'accesso ad eventuali piattaforme o portali appositamente costituiti, tenuto conto di quanto previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016.

Articolo 7

Tavolo permanente di monitoraggio

Confcommercio – Imprese per l'Italia Trentino fornirà quadrimestralmente alle Organizzazioni Sindacali firmatarie i dati relativi alle informazioni contenute nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4.

Di conseguenza, con la stessa cadenza, le Parti si incontreranno al fine di monitorare e valutare congiuntamente l'andamento e gli effetti dell'attuazione del presente Accordo Quadro Territoriale.

Articolo 8

Deposito

Confcommercio – Imprese per l'Italia Trentino provvederà a depositare, nei termini e con le modalità previste dall'art. 5 del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016, il presente Accordo Quadro Territoriale.

I datori di lavoro come previsto dall'art. 5 del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016, entro 30 giorni dall'adesione al presente Accordo Quadro, dovranno compilare e trasmettere con le modalità telematiche definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Modulo di deposito allegato alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 4274 del 22 luglio 2016.

Articolo 9

Validità

Il presente Accordo, che ha natura sperimentale, scadrà il 31 dicembre 2019. Esso si intenderà rinnovato di anno in anno se non disdetto almeno tre mesi prima sulla scadenza annuale, tramite raccomandata A.R. o PEC.

Se disdettato sono fatte salve le somme erogate nell'anno successivo alla scadenza, ma riferite a incrementi determinatisi nell'anno precedente.

Le Parti convengono che, qualora successivi provvedimenti legislativi intervengano a modificare il limite massimo di reddito percepito nell'anno

precedente (euro 80.000), il limite massimo dell'importo detassabile (euro 3.000) o in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro di quanto previsto dall'art. 55 del D.L. 50 del 24 aprile 2017, le predette somme indicate nel presente Accordo Territoriale devono intendersi automaticamente adeguate.

Letto, confermato, sottoscritto in Trento lì, venerdì 7 dicembre 2018,

Per Confcommercio – Imprese per l'Italia Trentino, Unione delle Imprese, delle Attività Professionali, del Lavoro Autonomo della provincia di Trento;

Il Presidente Giovanni Bort

Il Vice Presidente Marco Fontanari

Per FILCAMS C.G.I.L. del Trentino

Il Segretario Generale Roland Caramelle

Il Coordinatore TAA Maurizio Surian

Per FISASCAT C.I.S.L. del Trentino

il Segretario Generale Lamberto Avanzo

Per U.I.L.TuCS del Trentino Alto-Adige Südtirol

il Segretario Generale Walter Largher

COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO TERRITORIALE PER LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E PER I SERVIZI DI WELFARE

Del 7 dicembre 2018 tra Confcommercio – Imprese per l'Italia Trentino e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-uil

Il sottoscritto _____

in qualità di legale rappresentante della Società _____

Numero dipendenti _____ C.C.N.L. applicato _____

Codice Fiscale _____ Partita Iva _____

Matricola Inps _____ Codice Ateco _____

Con sede legale in _____ Prov _____

Indirizzo _____ Cap _____ Tel _____

Con sede operativa in _____ Prov _____

Email _____

Preso atto di quanto contenuto nell'Accordo Quadro Territoriale (A.Q.T.) sottoscritto da Confcommercio Trentino e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-uil il 7 dicembre 2018

Dichiara sotto la propria responsabilità

- la volontà di aderire all'Accordo Quadro Territoriale;
- di essere associato a Confcommercio – Imprese per l'Italia Trentino;
- di rispettare integralmente il C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della distribuzione e dei Servizi sottoscritto in Roma da Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-Uil il 30 marzo 2015
- il periodo congruo preso a riferimento _____ (minimo quattro mesi);
- l'indicatore/i adottato/i, anche in via alternativa tra di loro, e il valore dell'effettivo miglioramento:

Indicatori	Valore	Indicatori	Valore
☐ Volume della produzione n dipendenti		☐ Modifiche ai regimi di orario	
☐ Fatturato o VA di bilancio/n dipendenti		☐ Rapporto costi effettivi/costi previsti	
☐ MOL/VA di Bilancio, EBIT		☐ Riduzione assenteismo	
☐ Indici di soddisfazione del cliente		☐ N brevetti depositati	
☐ Diminuzione n riparazioni, rilavorazioni		☐ Riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti	
☐ Riduzione degli scarti di lavorazione		☐ Riduzione dei consumi energetici	
☐ % di rispetto dei tempi di consegna		☐ Riduzione numero infortuni	
☐ Rispetto previsioni di avanzamento lavori		☐ Riduzione tempi interni di lavorazione	
☐ Modifiche organizzazione del lavoro		☐ Riduzione tempi di commessa	
☐ Lavoro agile (smart working)		☐ Differenze inventariali	
☐ Altro (indicare)			

L'utilizzo dei suddetti indicatori deve determinare un effettivo, verificabile e dimostrabile incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, riferito ad uno o più degli stessi indicatori sopra elencati, anche con riferimento a "Modifiche organizzazione del lavoro", "Lavoro agile (smart working)" e "Modifiche ai regimi di orario".

- la previsione del valore medio pro capite della somma relativa al periodo di riferimento sopra indicato: Euro _____ ;
- la previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare) si ☐ no ☐
- Coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro. si ☐ no ☐

Formula di consenso

Il sottoscritto _____ C.F. _____ nella sua qualità di legale rappresentante dell'azienda, ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D. Lvo 196/2003, del Reg. (UE) 2016/679 e del D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 consente a Confcommercio Trentino il loro trattamento nella misura necessaria per le finalità connesse alla tassazione agevolata delle somme erogate ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e s.m.i., nonché per tutte le attività riconducibili alla gestione, all'analisi e al monitoraggio previste dall'A.Q.T. del 07-12-2018 Consento altresì la comunicazione ed il trattamento dei dati per le medesime finalità alle organizzazioni firmatarie del citato A.Q.T.

La validità dell'adesione all'Accordo Quadro Territoriale è pari alla durata del periodo congruo preso a riferimento